

*POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI*

*Interrogazione a risposta scritta:*

SGOBIO e PISTONE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Unire è un Ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dispone la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, esclusivamente all'Unire;

il decreto ministeriale 16 dicembre 1999 (G.U. 22 dicembre n. 299), determinando le modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, dispone la distribuzione da parte dell'Unire in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e prevede che nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'Unire previa approvazione dei Ministri finanze e politiche agricole e forestali.

sino al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, il segnale TV era gestito tecnicamente da società (Crai, Consorzio Reti Agenzie Ippiche) legate alle agenzie di raccolta delle scommesse, che, per tale gestione, percepivano somme (anziché pagare) e tale situazione si è perpetuata ad oggi;

in attesa del bando pubblico di gara, l'Unire, con delibera n. 14 del 2 agosto 2000, ha indetto una trattativa privata per l'affidamento « provvisorio » della gestione del segnale televisivo: affidamento andato proprio alla società che già gestiva il

segnale, cioè Crai srl (v. determinazione del Segretario Generale n. 368/2000: affidamento sino al 31 luglio 2001);

l'affidamento veniva prorogato sino al 31 ottobre 2001 e solo successivamente Crai srl mutava denominazione e diveniva Snaiway, destinataria di nuova proroga sino al 31 marzo 2002 con delibera 88/2001, cui faceva seguito altra proroga prima al 16 settembre 2002 (delibera 208/02) e poi al 31 dicembre 2002, sul presupposto che la gara indetta per il segnale TV era andata deserta. Con determinazione n. 254 del 24 dicembre 2002 veniva prorogato il « contratto » fra Unire e Snaiway sino al 30 settembre 2003: a questo punto il soggetto affidatario del segnale TV Snaiway mutava denominazione in Tivu+, mantenendo la medesima partita Iva;

in tale contesto si inserisce la cessione di credito di Tivu+ a Snai Servizi srl del 27 febbraio 2003 — comunicata all'Unire il 27 febbraio 2003 — relativamente a tutti i crediti maturati e maturandi relativi al contratto con l'Unire per la fornitura del segnale televisivo. Cessione di credito che ha portato alla deliberazione 1832 del 17 marzo 2004, in forza della quale è stata pagata la somma di euro 417.435,21 a Telecom Italia spa;

in data 23 dicembre 2002 è stato stipulato contratto fra Snaiway (ora Tivu+), Telecom Italia e Unire, secondo cui, in caso di proroga del rapporto Unire/SnaiWay, l'Unire era tenuta in solido con SnaiWay entro un determinato massimale, a versare a Telecom Italia l'importo di ogni singola fattura emessa da quest'ultima e relativa alle attività oggetto di proroga. Pertanto, mentre Unire non ha preteso garanzie, Telecom ha preteso la garanzia di Unire per i pagamenti a lei dovuti da SnaiWay srl (o Crai srl, o Tivu+ spa);

con bando 5 agosto 2003, veniva indetta gara pubblica con pubblicazione di bando europeo per l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione dei segnali audio e video originato

dagli ippodromi italiani ed esteri ma, scadendo i termini in epoca successiva al 30 settembre 2003, veniva concessa nuova proroga sino al 28 febbraio 2004 a Tivu+, con det. Segr. Gen. 30 settembre 2003, n. 1002;

con ulteriore determinazione del Segretario Generale in data 27 febbraio 2004, n. 1795 (« proroga contratto con Tivu+ già Snaiway – e già Crai srl – per il servizio del segnale televisivo »), veniva concessa nuova, ulteriore, proroga a Tivu+ sino al 30 giugno 2004, alle medesime condizioni e modalità previste dalla determinazione n. 254 del 24 dicembre 2002, salva la possibilità di recesso *ante tempus*, con giorni trenta di preavviso;

in relazione al 2001, la Corte dei conti, sezione controllo sugli Enti, determinazione 81/2003, aveva richiamato, per quanto concerne il segnale televisivo, l'attenzione dell'Unire in relazione alla necessità di una tempestiva risoluzione dell'intera vicenda, già oggetto di rilievi da parte del Collegio dei revisori, anche al fine di consentire all'Ente di ottenere il pagamento da parte dei singoli concessio-

nari del costo per la fornitura del segnale televisivo –:

se il Ministro era a conoscenza del costante ricorso al sistema della trattativa privata per la gestione del segnale TV senza gara e come si giustifica tale anomalia;

se il Ministro ne era a conoscenza come si giustifica il fatto di pagare per la TV, anziché essere pagati dai concessionari delegati alla raccolta delle scommesse;

come si giustifichi la corresponsione di denaro alle società « provvisoriamente » affidatarie del segnale senza il risparmio derivante da una gara;

come si giustifichi la concessione di garanzie a terzi; in particolare a parte la discutibile valenza e possibilità giuridica dell'operazione, per quale ragione debba coltivarsi rapporto con chi non gode la fiducia di Telecom tanto da doversi sostituire nelle garanzie;

per quali motivi l'Unire non ha preteso garanzie, quando Telecom ha preteso la garanzia di Unire per i pagamenti alla stessa dovuti da SnaiWay Srl. (4-10552)